



COMUNE DI CAVAGLIA'

Via M. Mainelli, 8 - cap. 13881 Cavaglia'
Tel. 0161/96038-96039 fax. 0161/967724

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E DOPOSCUOLA ANNI SCOLASTICI 2017/2018 e 2018/2019

SOMMARIO:

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto**
- Art. 2 - Obiettivi dei servizi**
- Art. 3 – Valore stimato dell'appalto**
- Art. 4 – Modalità e criteri di aggiudicazione**
- Art. 5 – Durata dell'appalto**
- Art. 6 – Descrizione del Servizio di Pre e Post Scuola**
- Art. 7 - Obblighi e responsabilità della Cooperativa Aggiudicataria**
- Art. 8 - Rischi da interferenze**
- Art. 9 – Trasferimento del personale dalla Cooperativa appaltatrice uscente a quella subentrante (art. 50 D.Lgs. 50/2016)**
- Art. 10 – Oneri a carico della Cooperativa Aggiudicataria**
- Art. 11 – Controllo sul servizio**
- Art. 12 – Copertura assicurativa**
- Art. 13 – Variazioni**
- Art. 14 – Rispetto della normativa**
- Art. 15 – Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale**
- Art. 16 – Fatture e Pagamenti**
- Art. 17 – Penali**
- Art. 18 – Risoluzione del contratto**
- Art. 19 – Recesso dal contratto**
- Art. 20 – Subappalto**
- Art. 21 – Criteri di valutazione delle offerte**
- Art. 22 – Modalità di svolgimento della gara**
- Art. 23 – Garanzia provvisoria e definitiva**
- Art. 24 - Spese contrattuali**
- Art. 25 – Riservatezza e tutela dei dati personali**
- Art. 26 – Controversie**
- Art. 27 – Domicilio**

Art. 1- Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la gestione di un servizio di pre e post scuola presso la scuola primaria del Comune di Cavaglià, consistente nella sorveglianza, nell'assistenza e nello svolgimento di attività educative-ludiche-ricreative a favore dei minori iscritti a tale servizio, nel periodo antecedente l'inizio delle lezioni e nel periodo successivo al termine delle lezioni, dal lunedì al venerdì, da svolgersi mediante l'impiego di personale specializzato. I destinatari del servizio sono quindi i minori frequentanti la predetta scuola e le loro famiglie che intendono usufruirne - CPV 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica.

Art. 2 – Obiettivi dei servizi

Il servizio di "Pre e post scuola" si configura come servizio educativo e sociale di interesse pubblico per i predetti minori, ed ha l'obiettivo principale di offrire un ampliamento d'orario del tempo scuola. Si prefigge pertanto di svolgere compiti di adeguata sorveglianza e di socializzazione dei minori attraverso attività ludiche-ricreative.

Art. 3 – Valore stimato dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, ammonta ad € 101.000,00 (IVA 5% esclusa) di cui:

- € 1.000,00 (oltre IVA ai sensi di legge) per oneri per la sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso.

Art. 4 – Modalità e criteri di aggiudicazione

L'appalto si svolgerà mediante la procedura negoziata, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 2016;

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di presentazione di una sola offerta valida.

Art. 5 – Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di due anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Il servizio verrà svolto in base al calendario scolastico della Regione Piemonte e dell'Istituto Comprensivo, dal mese di settembre e fino al termine dell'anno scolastico, con sospensione durante le vacanze natalizie e pasquali.

Art. 6 – Descrizione del Servizio di Pre e Post Scuola

a) Organizzazione del servizio

Il servizio si svolgerà durante le giornate di apertura della scuola primaria, nel periodo antecedente l'inizio delle lezioni e nel periodo successivo al termine delle lezioni, dal lunedì al venerdì, e dovrà essere espletato dalla cooperativa aggiudicataria attraverso personale educativo specializzato, in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o laurea e di esperienza in attività animativa ed educativa con minori.

Il servizio sarà sospeso nei giorni previsti come festivi nel calendario o riconosciuti come vacanze ordinarie o straordinarie dalle autorità scolastiche, ovvero in cui non si svolgano attività didattiche in conseguenza di: assemblee, scioperi in genere, consultazioni elettorali, chiusura dei plessi scolastici per eventi particolari ecc.

La sospensione del servizio per gli eventi particolari di cui sopra verrà comunicata alla Cooperativa aggiudicataria con un giorno di anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla stessa.

Resta inteso che saranno pagati solo i giorni e le ore di effettivo svolgimento del servizio.

Il rapporto minore/educatore rispettivamente di pre e di post scuola, non potrà essere superiore ad 1/23.

Il gruppo viene ridotto a 10 unità in caso di presenza di 1 alunno portatore di handicap.

Di regola tale gruppo rimarrà sempre lo stesso, durante tutta la durata dell'anno scolastico.

Il numero dei minori ammessi al servizio non potrà, in ogni caso, essere superiore alle 69 unità.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico verrà data comunicazione del numero degli iscritti al fine di determinare le unità di educatori necessari allo svolgimento del servizio.

A mero titolo esemplificativo si descrive la situazione attuale del servizio riferita all'anno scolastico 2016/2017:

Pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,30

Post scuola:

lunedì- mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 17,45

martedì- giovedì dalle ore 13,00 alle ore 17,45

venerdì dalle ore 12,30 alle ore 17,45

In questa fascia oraria è compresa la refezione degli alunni (solamente quelli iscritti al servizio di doposcuola) con assistenza da parte degli operatori della Cooperativa aggiudicataria dell'appalto in oggetto.

a) Attività di servizio di pre-post scuola e compiti degli educatori:

Accoglienza degli alunni destinatari del servizio al loro arrivo a scuola sia accompagnati dai genitori che in arrivo con il trasporto scolastico. Gli operatori dovranno porre particolare attenzione circa la conservazione del rapporto di fiducia accordato dai genitori dei bambini presi in consegna mediante scrupolosa osservanza dei principi civili, etici e morali.

b) Assistenza dei bambini e svolgimento delle attività ludico-creative:

Le attività relative al servizio di pre e post scuola verranno attuate secondo una programmazione settimanale, in maniera flessibile tenuto conto delle esigenze e dell'interesse dei bambini.

Le attività svolte nel tempo del pre e post scuola saranno del tipo educativo (assistenza nello svolgimento dei compiti) e ludico - educative di vario tipo volte a valorizzare il gioco come momento di socializzazione e di scambio fra i bambini.

Fra le attività da inserire alternativamente nel programma settimanale si intendono comprese quelle di tipo motorio e psicomotorio - compatibilmente con gli spazi utilizzabili - e di animazione, nonché quelle che prevedono l'impiego di giochi da tavolo volti a favorire e sviluppare le capacità di osservazione, di memoria e di collegamento logico, e inoltre attività di disegno, collage etc. tendenti a stimolare le capacità creative ed espressive dei bambini.

Ognuna delle attività elencate deve svolgersi nella assoluta sicurezza dei bambini.

Pur nel rispetto dell'autonomia dei bambini l'operatore presente guida l'attività di gioco, durante la quale egli valorizzerà e stimolerà le attitudini individuali alla socializzazione e alla collaborazione di gruppo, mantenendo tuttavia piena attenzione alle esigenze del singolo; considerando infatti che il servizio di doposcuola si svolge successivamente alle ore di lezione durante le quali sono già state spese energie e attenzione, l'operatore non opererà alcuna forzatura nei casi di stanchezza e, se il caso, alternerà momenti di gioco organizzato a momenti di attività libere, da svolgersi sempre sotto piena sorveglianza da parte dello stesso

c) Sorveglianza e intrattenimento degli alunni prima dell'inizio delle lezioni e dopo il termine fino al ritiro dei medesimi da parte dei genitori o eventuale delegato. In caso di ritardo, gli operatori dovranno contattare i genitori per la consegna del minore, trattenendosi il tempo necessario, salvo rivolgersi alle forze dell'ordine in caso di irreperibilità degli stessi.

d) Compilazione giornaliera del foglio presenza degli alunni che usufruiscono dei servizi e consegna mensile delle relative presenze al Responsabile comunale del servizio;

e) Comunicazione tempestiva di ogni evenienza in ordine igienico-sanitario, di eventuali infortuni, nonché di tutte le altre situazioni che possano influire sul buon andamento dei servizi;

f) Rispetto dell'orario di servizio;

g) Rilevazione delle presenze, tramite l'utilizzo di un PC fornito dall'Amministrazione comunale, degli iscritti al servizio di refezione scolastica e alla comunicazione del numero dei pasti al centro cottura.

Un coordinatore responsabile dovrà garantire la supervisione del lavoro svolto, predisporre, a richiesta, una relazione valutativa del servizio realizzato e informare tempestivamente il competente Ufficio comunale di eventuali reclami presentati dai genitori degli alunni agli educatori.

Art. 7-Obblighi e responsabilità della Cooperativa Aggiudicataria

La Cooperativa aggiudicataria dovrà:

- comunicare, prima dell'inizio del servizio, i nominativi degli educatori in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 6;
- garantire la sostituzione con personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 6;
- comunicare all'ufficio comunale competente le eventuali sostituzioni definitive che provvisorie;
- provvedere all'immediata sostituzione degli educatori che l'Amministrazione comunale a suo insindacabile giudizio ritenesse non di suo gradimento, con riferimento in particolare al rapporto con l'utenza;
- assicurare di regola la presenza sempre dello stesso educatore per lo stesso gruppo di bambini ad esso assegnato all'inizio del servizio di pre e post scuola.

La Cooperativa aggiudicataria è responsabile dell'osservanza delle normative che regolano il C.C.N.L. del proprio personale, inquadrando tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel succitato vigente C.C.N.L. delle Cooperative Sociali, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo.

Deve garantire regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti al servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi, che saranno a totale carico della Cooperativa aggiudicataria con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

La Cooperativa aggiudicataria sarà inoltre responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a persone e a cose in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità conseguente e restando pertanto a esclusivo carico della stessa cooperativa qualsivoglia risarcimento, senza diritto di rivalsa e/o compensi da parte dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale, inoltre, non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in cause di lavoro e di qualsivoglia tipo conseguenti a vertenze connesse con il personale della Cooperativa o per attività inerenti al servizio svolto, restando totalmente estraneo al rapporto di impiego costituito tra la Cooperativa ed il personale dipendente e sollevata di ogni responsabilità per eventuali inadempimenti della Cooperativa nei confronti del personale.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà garantire il coordinamento organizzativo dei diversi fattori che concorrono alla realizzazione dei servizi, al fine di assicurare il buon andamento generale degli stessi e in una dimensione di autonomia organizzativa, con particolare riferimento a:

- 1) organizzazione delle attività e programmazione settimanale delle stesse, nell'ambito delle tipologie e secondo le modalità e metodologie indicate al precedente art.6 e sul programma-offerta presentato per la gara garantendo criteri di varietà e alternanza delle proposte;

2) continuità degli operatori nel rapporto con gli utenti, assumendo come principio fondamentale per la migliore gestione dei servizi quello della continuità di relazione degli operatori con i bambini ad essi affidati;

3) sostituzione degli operatori, assicurando la continuità dei servizi, con personale adeguatamente istruito in merito ai compiti ed alle modalità di espletamento del servizio, nonché su tutti i dati relativi a specifiche situazioni presenti nella scuola e necessari alla migliore gestione delle attività.

Art. 8-Rischi da interferenze

Per quanto di propria competenza l'Amministrazione comunale fornisce le informazioni di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, come da allegata documentazione (DUVRI) al presente capitolato.

Ad avvenuta aggiudicazione, la Cooperativa aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio, potrà proporre modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, incidenti sulle modalità di realizzazione. In ogni caso le modifiche proposte dalla Cooperativa non potranno comportare l'aumento dell'importo previsto per oneri di sicurezza.

La Cooperativa sarà tenuta a mettere in atto tutte le misure per eliminare o ridurre i rischi interferenti da attività sovrapposte da soggetti diversi secondo le prescrizioni riportate nel DUVRI.

Qualora le situazioni iniziali dovessero subire variazioni, la Cooperativa dovrà provvedere ad aggiornare il suddetto documento in cooperazione con gli altri soggetti interessati.

Art.9 – Trasferimento del personale dalla cooperativa appaltatrice uscente a quella subentrante (art. 50 D.Lgs. 50/2016)

Obbligo di assunzione del personale già impiegato nel servizio di pre e post scuola anno 2016/2017:

Al fine di garantire, anche alla luce della grave crisi occupazionale del momento, la continuità occupazionale dei lavoratori alle dipendenze della Cooperativa Sociale che attualmente svolge, per il Comune di Cavaglià, il servizio di pre e post scuola oggetto del presente appalto sino al termine dell'anno scolastico, la cooperativa aggiudicataria avrà l'obbligo di assunzione delle unità di personale della cooperativa cessante, necessarie per l'espletamento dei servizi in oggetto, garantendo loro le medesime condizioni economiche e contrattuali in essere.

Art. 10 – Oneri a carico della Cooperativa Aggiudicataria

La Cooperativa aggiudicataria dovrà garantire la progettazione e la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato, e mettere a disposizione il materiale di sua proprietà, necessario allo svolgimento di tutte le attività educative-ludiche-ricreative.

Art.11- Controllo sul servizio

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato speciale, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dai genitori dei minori che usufruiscono del servizio in oggetto.

L'Amministrazione Comunale farà pervenire alla Cooperativa aggiudicataria, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali la Cooperativa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

L'Amministrazione Comunale ha diritto di chiedere la sostituzione del personale impiegato nel servizio appaltato in caso di giusta causa, di insufficiente garanzia sulla continuità del servizio, e di inidoneità allo stesso, e la Cooperativa aggiudicataria ha l'onere di provvedere in tal senso.

Art. 12 – Copertura assicurativa

La Cooperativa aggiudicataria è responsabile per eventuali danni subiti da persone, beni immobili e mobili, tanto del Comune di Cavaglià che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

In relazione alla responsabilità di cui al comma precedente, l'aggiudicataria è tenuta a stipulare e a mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa contratta con una primaria compagnia di Assicurazione che copra i rischi derivanti dalla responsabilità civile, con un massimale non inferiore a € 500.000,00 per danni verso Terzi, verso l'Ente, verso i propri dipendenti in ragione delle attività oggetto dell'appalto. **Tale polizza dovrà essere trasmessa in copia conforme all'originale prima dell'inizio del servizio, con dichiarazione da parte della compagnia dell'avvenuto pagamento del premio,** ferma restando la piena responsabilità per eventuali maggiori danni eccedenti le somme assicurate o rischi esclusi dalle condizioni di polizza.

L'aggiudicataria si impegna ad adottare nell'esecuzione del servizio tutti i mezzi, i procedimenti e le cautele necessari al fine di evitare danni ed infortuni ai propri dipendenti o soci lavoratori, nonché a terzi.

Art. 13 – Variazioni

La Cooperativa aggiudicataria si impegna ad accettare le variazioni concernenti il servizio oggetto dell'appalto che dovessero presentarsi nel corso di validità del contratto, senza poter richiedere alcun indennizzo o risarcimento per parziale o totale mancata attivazione del servizio stesso.

Nel caso di sciopero del personale della scuola o interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non verrà riconosciuto alcun compenso alla cooperativa aggiudicataria.

Art. 14 – Rispetto della normativa

La Cooperativa aggiudicataria dovrà osservare le norme previste dalle leggi e dai decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, con specifico riferimento alla formazione del personale.

La partecipazione all'appalto, oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra. Oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente capitolato, la cooperativa avrà l'obbligo di osservare e fare osservare costantemente dal personale addetto tutte le disposizioni di legge e regolamenti in vigore che potessero venire emanate durante il corso dell'appalto, comprese le norme regolamentari e, specialmente, quelle aventi rapporti con i servizi oggetto dell'appalto.

ART. 15 – Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale

L'aggiudicatario dovrà:

- applicare il C.C.N.L. di categoria per le persone impegnate nella gestione del servizio in oggetto del presente Capitolato d'appalto;
- rispettare le norme di legge in materia assicurativa, previdenziale, fiscale e sanitaria nei confronti dei dipendenti e/o soci che incaricherà del servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito. Dal contratto non potrà pertanto derivare alcun obbligo del Comune verso il personale addetto, restando esclusa l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato o di prestazione d'opera.

ART. 16 – Fatturazione e Pagamenti

La Cooperativa aggiudicataria presenterà al Comune fatture in modalità elettronica mensili delle ore effettivamente svolte dagli operatori, previa verifica di congruità di cui sotto.

Le fatture intestate al Comune di Cavaglia – Via Mainelli n. 8 – 13881 CAVAGLIA' (BI) dovranno essere trasmesse all'ufficio codice unico **UFOIK7** e riportare:

il CIG di gara;

gli estremi della determinazione di affidamento del servizio o del contratto d'appalto stipulato;

il conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti;

la scadenza ed ogni altro dato obbligatorio ai fini dell'inserimento nel registro unico delle fatture;

la dicitura "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972" in quanto per effetto dello "split payment" l'IVA dovuta sarà versata direttamente all'Erario anziché al fornitore.

La Cooperativa si impegna a comunicare il numero di conto corrente dedicato con i nominativi dei soggetti abilitati ai sensi e per gli effetti delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio, periodicamente e prima della liquidazione delle fatture, all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Cooperativa, ai sensi del comma 10, dell'art.16 bis, del D.L. 29.11.2008 n.185. Qualora

tale documento risulti regolare ed in assenza di contestazioni o addebiti inerenti il servizio prestato, l'Amministrazione procederà al pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla data di arrivo.

In caso di contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi o le quote non contestati.

In caso di inadempienze da parte della cooperativa appaltatrice, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penali da applicare, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 17 del presente capitolato.

ART. 17 – Penali

In caso di inadempienze nell'esecuzione del servizio oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base al successivo articolo 18, l'Amministrazione comunale potrà applicare le seguenti penali, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, per:

- la mancata presentazione del personale educativo senza giustificazione e senza aver provveduto alla sostituzione comporta una penalità da € 70,00 a € 300,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- qualsiasi altra violazione ai patti contrattuali, nonché anomalie del funzionamento o valutazioni negative del servizio non espressamente indicate, comportano una penalità da € 100,00 a € 2.500,00 in relazione alla gravità dei fatti.

Le irregolarità o inadempimenti dovranno essere contestati alla cooperativa aggiudicataria con imposizione di un termine di 10 giorni per la presentazione delle sue eventuali giustificazioni.

Trascorso inutilmente tale termine si intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate le penali previste dal presente capitolato.

Le penali previste dal presente capitolato saranno applicate in via amministrativa e dedotte dall'importo delle fatture.

Qualora l'inosservanza delle condizioni contrattuali risulti ripetuta e contestata per iscritto per almeno tre volte durante il corso del contratto, è facoltà dell'Amministrazione dichiarare la sua risoluzione.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di risoluzione contrattuale, è facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, con conseguente perdita del deposito cauzionale costituito e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, ove ricorrono le seguenti inadempienze da parte della Cooperativa:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- sospensione, anche parziale del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
- espletamento del servizio in modo incompleto o non rispondente alle dovute esigenze sia igieniche che di tutela e sicurezza degli utenti, sia di ogni altro ordine attinente alla qualità del servizio;

- perduranti inadeguatezze degli operatori e persistenti inosservanze alle indicazioni impartite dall'Amministrazione comunale, debitamente accertate e contestate;
- reiterate deficienze e negligenze nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- quando la Cooperativa si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
- cessione o subappalto del servizio anche parziale;
- fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali previste per legge;
- inadempienze e gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti;
- applicazione di tre gravi penalità di cui al precedente art. 17;
- qualsivoglia altro inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l'amministrazione appaltante notificherà all'appaltatore l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di tre giorni dalla data della notifica.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale proceda alla risoluzione del contratto, la Cooperativa si impegna a proseguire l'intervento fino al nuovo affidamento del servizio da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 19 – Recesso dal contratto

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21 sexies della legge 241/90 e s.m.i. l'Amministrazione potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche prima della normale scadenza, con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, previo pagamento delle prestazioni effettuate.

Art. 20 - Subappalto

Il subappalto è tassativamente vietato, in quanto la particolarità del servizio oggetto del presente appalto, richiede l'omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza.

Il soggetto affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto.

Qualsiasi forma, anche parziale, di subappalto del servizio oggetto del presente capitolato determinerà, con effetto immediato, la risoluzione del contratto con diritto di recupero dei danni.

Art. 21 - Criteri di valutazione delle offerte

Gli elementi di valutazione delle offerte da parte della Commissione, per l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, saranno i seguenti:

a) Valutazione offerta economica - max 30 punti

Il prezzo dovrà essere offerto al ribasso sull'importo a base di gara, stabilito in € 100.000,00 (IVA 5% esclusa).

Il punteggio relativo al prezzo sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$PA = pb \times 30 / po$$

dove s'intende:

PA = punteggio assegnato

pb = prezzo più basso

po = prezzo offerto dell'offerta in valutazione

b) Valutazione offerta tecnica

- max 70 punti

consistente nell'esame dei punti sotto elencati:

ELEMENTI	SUB-ELEMENTI	PUNTEGGI
QUALITA' DEL SERVIZIO- Punti 35	Progetto proposto per lo svolgimento del servizio: *programma tipo, settimanale e giornaliero, delle attività e metodologie adottate per garantire l'unitarietà del progetto educativo; *descrizione tipologia di giochi; *descrizione attività laboratoriali *descrizione attività di assistenza ai compiti; *Materiale di consumo, didattico e attrezzature che saranno utilizzati	max punti 15 max punti 5 maxi punti 5 max punti 5 max punti 5
ORGANIZZAZIONE E RISORSE IMPIEGATE - Punti 35	Organizzazione e coordinamento del personale, e modalità previste per le eventuali sostituzioni del personale	max punti 12
	Descrizione nel dettaglio delle esperienze lavorative e formative del personale impiegato per il servizio	max punti 15
	Proposte migliorative, innovative, aggiuntive e sperimentali	max punti 8

Si specifica che il soggetto concorrente è tenuto a presentare l'offerta tecnica di cui sopra mediante un elaborato progettuale redatto in f.to A4 che contenga un numero massimo di 10 facciate, precisando che non verranno prese in considerazione e quindi valutate le pagine in eccesso. Tutti gli elaborati sopra elencati, costituenti l'offerta tecnico, pena l'esclusione, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della cooperativa concorrente.

L'offerta tecnica non deve contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento economico.

Qualora la valutazione tecnica non totalizzi almeno 40 punti sui max 70 previsti la stessa sarà ritenuta insufficiente e, pertanto, non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà a favore della Cooperativa che avrà ottenuto il punteggio più alto.

Art. 22 -Modalità di svolgimento della gara

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara tramite il sistema telematico CEV.

Art. 23- Garanzia provvisoria e definitiva

L'ammissione alla gara è subordinata alla presentazione di una "garanzia provvisoria" pari al 2% dell'importo a base d'asta e così per un importo pari ad € 2.020,00 (euro duemilaventi/00).

La garanzia provvisoria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la partecipazione alla gara e del risarcimento dei danni che possono derivare all'Amministrazione dall'inadempimento, deve essere costituita come previsto dall'art. 93 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, ovvero mediante:

- a) versamento, nei limiti indicati all'art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, presso la Tesoreria comunale BANCA SELLA – Via Rondolino – 13881 CAVAGLIA' (BI) – trasmettendo copia scansionata e firmata digitalmente della **quietanza** di versamento. Nel caso di depositi provvisori effettuati tramite bonifico bancario, trasmettere copia **quietanzata** scansionata e firmata digitalmente del bonifico IBAN IT43A03268443900B2239433060. Dovrà inoltre essere presentato a pena di esclusione impegno di un fideiussore, firmato digitalmente dal fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora la cooperativa risultasse aggiudicataria, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
- b) **Fideiussione bancaria o assicurativa in formato elettronico firmata digitalmente dal garante (banca o assicurazione) e dal concorrente**, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, di durata non inferiore a 180 giorni dal termine perentorio di presentazione delle offerte contenente a pena di esclusione:
 - Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora la cooperativa risultasse aggiudicataria, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
 - La clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante senza possibilità di porre eccezioni.
 - Ai sensi del D.M. -123/2004, i concorrenti possono presentare qual garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema Tipo 1.1 – scheda tecnica 1.1 **in formato elettronico firmata digitalmente dal garante (banca o assicurazione) e dal concorrente.**

Nel caso in cui il garante non riesca a emettere la cauzione con firma digitale, sarà necessario allegare copia conforme all'originale in piattaforma CEV, firmata digitalmente dal concorrente.

I concorrenti possono beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, allegando la documentazione a comprova della sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare delle suddette riduzioni.

Al termine dell'esperimento della gara, la garanzia prestata dalla ditta aggiudicataria rimarrà vincolata fino alla costituzione e presentazione di garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (art. 103 D. Lgs. 50/2016).

Le garanzie prestate dagli altri concorrenti non aggiudicatari verranno invece svincolate entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La garanzia definitiva, prestata dalla Cooperativa aggiudicataria a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dei risarcimenti dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché dalla restituzione di eventuali anticipazioni, dovrà essere costituita a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto e dovrà essere presentata prima della sottoscrizione del contratto.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino allo scadere del contratto e - comunque - fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

Lo svincolo sarà autorizzato al termine del rapporto contrattuale in assenza di controversie e previa richiesta della Cooperativa aggiudicataria.

Costituisce **irregolarità essenziale non sanabile** e dunque causa di esclusione la mancata costituzione della cauzione provvisoria entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte.

Art. 24 –Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, quali quelle di quietanza, diritti fissi, di segreteria e quant'altro dovuto, saranno a carico della Cooperativa aggiudicataria

Art. 25 – Riservatezza e tutela dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che la finalità e la modalità del trattamento dei dati sono esclusivamente dedite all'instaurazione del procedimento di aggiudicazione della gara. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti, comporta l'esclusione dalla gara stessa.

A sua volta la cooperativa aggiudicataria ed il personale impiegato sono tenuti alla massima riservatezza, secondo quanto previsto dal D.lgs. sopra citato, in relazione ai dati di cui verranno a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico.

Art. 26 - Controversie

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Amministrazione e la Cooperativa aggiudicataria, relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, saranno di competenza del Foro di Biella

Art. 27 – Domicilio

La Cooperativa aggiudicataria agli effetti del presente appalto dovrà eleggere domicilio legale in Cavaglià, presso la sede comunale.

Allegati:

- a. DUVRI